CAMERA DEI DEPUTATI N. **3822-A**

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

presentata alla Presidenza il 1º ottobre 1997

(Relatore: **BARTOLICH**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 3 giugno 1997 (v. stampato Senato n. 2260)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(BURLANDO)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 4 giugno 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3822 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

BARTOLICH, *Relatore*.

ALLEGATO

L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti rappresenta un indispensabile strumento per l'ulteriore sviluppo delle relazioni economiche e commerciali con l'Arabia Saudita. Nonostante il soddisfacente andamento delle relazioni bilaterali, non v'è dubbio che esso risulti inferiore alla potenzialità dei rapporti e delle sue complementarità. Il nostro sistema economico, infatti, dispone di quella tecnologia avanzata nel settore delle infrastrutture e dei beni di consumo per la quale esiste una forte domanda in Arabia Saudita, che a sua volta dispone delle risorse necessarie al nostro fabbisogno energetico.

Da una ricerca condotta negli ambienti economici e industriali, è risultato che la difformità negli usi e nelle norme commerciali costituisce un rilevante ostacolo alla crescita dei flussi commerciali e di investimenti, in quanto rendono difficoltosa e rischiosa l'attività per coloro che non abbiano una piena familiarità con le norme dell'altro Paese.

L'obiettivo principale dell'Accordo, il primo in tale materia firmato dal Governo di Riad con un Paese occidentale, è quello di rimuovere, almeno in parte, questa difficoltà, mediante l'istituzione di un quadro giuridico in grado di fornire agli operatori dei due Paesi una sicurezza sulla tutela dei propri interessi, prevedendo altresì disposizioni atte a facilitare gli investimenti.

L'Accordo rappresenta quindi l'espressione della volontà dei due Governi di promuovere le relazioni economiche e commerciali bilaterali e rafforzare i vincoli di conoscenza e di amicizia che proprio da tali rapporti trovano ulteriori ragion d'essere.

Tale Accordo, inoltre, si inserisce in una linea strategica già consolidata che ha condotto alla conclusione o all'avvio di negoziati con alcuni Paesi del Golfo, quali Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar, che hanno ordinamenti giuridici e sistemi economici che presentano un elevato grado di omogeneità, proprio per creare un quadro normativo chiaro e coerente.

Tra le principali caratteristiche dell'Accordo vi è la garanzia nei confronti degli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti discriminatori; in secondo luogo, vengono assicurati agli investimenti i benefici della clausola della nazione più favorita e viene riconosciuto il diritto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini o a provvedimenti di nazionalizzazione o esproprio; vengono stabiliti poi il principio di non discriminazione, quello di libertà di rimpatrio di capitali e redditi e del diritto di surroga; infine, vengono individuati i criteri guida per facilitare la composizione delle controversie. E stato anche risolto il problema della definizione degli interessi, che – come è noto – sono vietati dalla legge coranica.

Su un piano generale, l'Accordo impegna Italia e Arabia Saudita ad adoperarsi attivamente al fine di creare un ambiente favorevole agli scambi e agli investimenti attraverso l'adozione di misure ammini-

strative e promozionali mirate a rafforzare il clima di fiducia, essenziale allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 10 e 11) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali. che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della relazione tecnica, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Gedda il 10 settembre 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-3822A
Lire 500